

Legge regionale 20 giugno 1983 , n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1987

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).

Art. 1

Infrastrutture di comunicazione e di trasporto

In attuazione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, l' ulteriore spesa complessiva di lire 106.900 milioni, di cui lire 63.200 milioni per l' esercizio 1984 e lire 42.700 milioni per l' esercizio 1985.

Fra gli investimenti di cui al primo comma, sono comprese ulteriori opere di miglioramento del collegamento stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia, di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, entro il limite massimo di lire 1.500 milioni.

Negli investimenti previsti per il completamento delle opere e degli impianti dell' autoporto di Ferneti in provincia di Trieste e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia, di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100 e all' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, sono comprese le spese relative all' acquisto di mezzi e di macchine operatrici per la movimentazione delle merci e dei carichi in genere entro il limite massimo di lire 2.000 milioni.

L' erogazione dei finanziamenti ai fini di cui al precedente comma, avviene in via anticipata entro il limite massimo indicato di lire 2.000 milioni e fino all' intero ammontare del finanziamento concesso a ciascuno degli enti beneficiari, successivamente all' approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi presentato rispettivamente dal Consorzio per la costruzione e la gestione dell' Autoporto di Ferneti e dal Comune di Gorizia, quali concessionari della realizzazione dei due autoporti.

L' ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o

impianti, il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.